



Città di Rapallo Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 47

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il giorno:

mercoledì 30 novembre 2022 ore 20:00

fatto l'appello nominale risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	BAGNASCO CARLO	si	
2	ALONGI SALVATORE	si	
3	CANDIDO GIUSEPPE		si
4	PELLERANO VITTORIO	si	
5	RICCI ELISABETTA	si	
6	BRASEY EUGENIO		si
7	RIZZI ANDREA	si	
8	TRUCCO DANIELE	si	
9	TASSO GIORGIO		si
10	PROIETTO FABIO		si
11	MASTRANGELO LAURA	si	
12	MALERBA MAURIZIO		si
13	ARDITO MARIA CRISTINA	si	
14	CAMPDONICO MENTORE	si	
15	FENELLI MARCO		si
16	DE BENEDETTI ISABELLA		si
17	MELE MAURO		si
TOTALE PRESENTI:		9	8

Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del numero dei presenti, essendo l'adunanza di pPrima convocazione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Anna Maria Drovandi.

Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri: Ardito, Ricci e Trucco.

Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all'ordine del giorno:

... OMISSIS ...

47) OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE 2023.

47) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE 2023.

Alle ore 20:18 Il Presidente del Consiglio dà inizio alla seduta del Consiglio Comunale.

Su invito del Presidente, il Segretario generale effettua l'appello e risultano presenti il Sindaco e n. 8 Consiglieri

(Alongi, Pellerano, Trucco, Rizzi, Campodonico, Mastrangelo, Ardito e Ricci)

Risultano assenti 8 Consiglieri Comunali (Candido / Brasey/ Proietto / Malerba / Fenelli / Tasso, De Benedetti e Mele)

Quindi, il Presidente, nomina quali scrutatori i Consiglieri: Ardito, Ricci e Trucco.

Verbale di Consiglio N 47 di mercoledì 30 novembre 2022.

Il Presidente introduce l'esame del punto iscritto all'ordine del giorno della presente seduta, dando lettura dell'oggetto e di seguito concede la parola per illustrare la pratica nei dettagli all'Assessore Aonzo.

Al termine dell'intervento dell'Assessore Aonzo, il Presidente apre la discussione.

A questo punto il Presidente, accertato che nessun Consigliere chiede di intervenire, passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

Constatato che nessun Capogruppo si è prenotato per dichiarazione di voto, passa alla votazione della presente proposta.

Quindi:

...) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D. L. n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento; per individuare i fabbricati rurali strumentali; il riferimento continua a essere il comma 3-bis dell'articolo 9 del DL 557/1993 il quale dispone che sono strumentali gli immobili destinati allo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e ne riproduce l'elenco. Oltre al possesso del requisito "di destinazione", si ricorda che affinché un immobile possa essere considerato rurale, deve essere iscritto nella categoria catastale D/10 oppure essere connotato da apposita annotazione di ruralità, rilevabile nelle visure catastali.
- al comma 751, che solo fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni potevano aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

Verbale di Consiglio N 47 di mercoledì 30 novembre 2022.

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Preso atto che il Comune di Rapallo non aveva applicato per l'anno 2015 la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge 147/2013;

Visto l'articolo 174, comma 3, del D.lgs n. 267/2000, il quale prevede: " Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151";

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 aveva chiarito quanto segue: *"(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";*

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato, alla data odierna, non è stato ancora emanato, e pertanto è opportuno approvare le aliquote Imu per il 2023 secondo i criteri adottati nel periodo 2020-2022;

Verbale di Consiglio N 47 di mercoledì 30 novembre 2022.

Considerato che, in caso di approvazione del decreto di cui al precedente capoverso, l'adozione di aliquote non coerenti con il decreto stesso potrebbe comportare la necessità di adottare una delibera di modifica delle stesse ovvero una delibera integrativa con la quale si compila il prospetto aliquote laddove consentito dalle norme in allora vigenti.

Ritenuto pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2023 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere l'emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, che recepisce le nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Considerato che il comma 760 della L. 160/2019 prevede: "Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento".

Tenuto conto della domanda abitativa sempre più complessa e articolata proveniente anche da fasce sociali tradizionalmente orientate verso il mercato privato delle locazioni e ritenuto quindi mantenere il livello dell'aliquota complessivamente dovuta a titolo di IMU già prevista nel 2020 per coloro che concedono in locazione unità immobiliari di civile abitazione a soggetti residenti con contratto registrato ivi compresi quelli stipulati ai sensi degli Accordi territoriali definiti in sede locale oppure mediante l'Agenzia Sociale per la Casa;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 178/2020:

"a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi".

Tenuto conto che in attuazione del comma 751 dell'art. 1, L. 160/2019 "A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU".

Verbale di Consiglio N 47 di mercoledì 30 novembre 2022.

Ritenuto opportuno agevolare, come già per l'anno 2022, i soggetti anziani o disabili, già residenti nel Comune di Rapallo, che debbono acquisire la residenza anagrafica presso istituti di ricovero a carattere permanente nell'ambito della Asl 4 competente territorialmente, e considerato che non è più possibile l'assimilazione ad abitazione principale negli stessi termini previsti dalla normativa IUC previgente recepiti dal Comune di Rapallo. Ritenuto opportuno che tale agevolazione, consistente nell'azzeramento dell'aliquota applicabile, sia concessa a condizione che l'immobile destinato ad abitazione principale del nucleo familiare in Rapallo non risulti locata o data in comodato gratuito. Tale agevolazione non sarà applicata agli immobili di categoria A/1-A/8 e A/9 (c.d. immobili "di lusso").

Ritenuto pertanto opportuno approvare, per l'anno di imposta **2023** le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,55%;

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado o collaterale di secondo grado, a condizione che nella stessa il parente (maggiorante) in questione stabilisca la propria residenza e che abbia in tale unità la dimora abituale (e della propria famiglia). L'applicazione dell'aliquota ridotta è in ogni caso rapportata al periodo di residenza del parente utilizzatore. Nell'autocertificazione da presentare i contribuenti potranno indicare eventuali pertinenze cui applicare la stessa aliquota agevolata nei limiti previsti per le pertinenze dell'abitazione principale: 0,71%

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.;

(Riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato registrato ai sensi dell'art.1 comma 747 punto c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e per immobili non appartenenti alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9);

- Immobili concessi in locazione con contratto registrato a soggetti ivi residenti: 0,76%

(ai sensi art.comma 760 L. 160/2019: per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento)

Verbale di Consiglio N 47 di mercoledì 30 novembre 2022.

- Immobili concessi in locazione a soggetti residenti con contratto registrato e stipulato mediante l'Agenzia Sociale per la Casa, ai sensi degli Accordi territoriali definiti in sede locale, a partire dalla data in cui il conduttore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica: 0,60%;
- unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili, già residenti nel Comune di Rapallo, che debbono acquisire la residenza anagrafica presso istituti di ricovero a carattere permanente nell'ambito della Asl 4 competente territorialmente, a condizione che l'immobile destinato ad abitazione principale del nucleo familiare in Rapallo non risulti locata o data in comodato gratuito, 0,0% (se non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9);
- unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, B, C1, C3 utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale nei seguenti casi: 0,63%:
 - direttamente dal soggetto passivo IMU;
 - concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a condizione che nella stessa il comodatario eserciti la propria attività lavorativa;
 - locate dal soggetto passivo per l'esercizio di tali attività ad un canone annuo non eccedente il massimo di quanto previsto dai valori di riferimento definiti dall'Osservatorio Immobiliare nell'ultimo semestre precedente l'anno d'imposta per ciascuna zona di riferimento. Nel caso il valore della zona non sia disponibile verrà presa a riferimento la media dei valori disponibili per zone contigue.
- unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, B, C1, C3 utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale non rientrante nelle casistiche previste per le aliquote agevolate di cui al punto precedente: 0,93%
- aliquota ordinaria applicabile a tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica richiamata nelle casistiche precedenti ed alle aree fabbricabili: 1,06%
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati: esenti dal 2022 (ai sensi comma 751 L. 160/2019);
- unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D2 a condizione che dette unità immobiliari rimangano aperte per almeno 9 mesi nell'anno: 0,83%
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale nei seguenti casi: 0,83%:
 - direttamente dal soggetto passivo IMU;
 - concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a condizione che nella stessa il comodatario eserciti la propria attività lavorativa/istituzionale;
 - locate dal soggetto passivo per l'esercizio di tali attività ad un canone annuo non eccedente il massimo di quanto previsto dai valori di riferimento definiti dall'Osservatorio Immobiliare nell'ultimo semestre precedente l'anno d'imposta per ciascuna zona di riferimento. Nel caso il valore della zona non sia disponibile verrà presa a riferimento la media dei valori disponibili per zone contigue.
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133: è pari allo 0,1%;
- unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D, purché utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale non rientrante nelle casistiche previste per le aliquote agevolate: 0,93%;

Verbale di Consiglio N 47 di mercoledì 30 novembre 2022.

- aliquota ordinaria per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D per i quali non è applicabile un'aliquota specifica richiamata nelle casistiche precedenti (in quanto non utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale):1,06%.

- terreni agricoli: esenti (ai sensi del comma 758 L. 160/2019).

Considerato che per usufruire delle agevolazioni di cui sopra il contribuente deve trasmettere specifiche comunicazioni da far pervenire al Comune di Rapallo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo comprese l'applicazione di agevolazioni, riduzioni, esenzioni ai sensi degli artt. 14-15 del Regolamento Comunale di disciplina dell'IMU.

Viste la Legge 147/2013 e la Legge 201/2011 e ss. mm. ii.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D .Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il verbale predisposto dalla Competente Commissione Consiliare 3[^] allegato al presente atto e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;

Tutto ciò premesso e considerato si procede alla votazione della proposta;

Presenti alla votazione:-----n.9

(Alongi, Pellerano, Trucco, Rizzi, Bagnasco,Campodonico, Mastrangelo, Ardito e Ricci)

Risultano assenti 8 Consiglieri Comunali (Candido / Brasey/ Proietto / Malerba / Fenelli / Tasso,De Benedetti e Mele)

Astenuti: ----- n. 0

Voti contrari:----- n. 0

Voti favorevoli:-----n. 9

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2023 per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) sottoriportate;
3. di confermare la detrazione di Euro 200,00 (ad immobile) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai fini IMU non esenti (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
4. di dare atto che per l'applicazione di agevolazioni, riduzioni, esenzioni ai sensi degli artt. 14-15 del Regolamento Comunale di disciplina dell'IMU il contribuente deve trasmettere specifiche comunicazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it sulla base delle entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
6. di riassumere le aliquote IMU per l'anno 2023 nel prospetto che segue:

A) Imposta il cui gettito è riservato interamente al Comune:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA IMU 2023
Abitazione principale e relative pertinenze (categ. A/1-A/8-A/9): Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente). Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (box, posti auto, stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,55% (per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 – A/8 - A/9)

Verbale di Consiglio N 47 di mercoledì 30 novembre 2022.

<p>Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado o collaterale di secondo grado, a condizione che nella stessa il parente (maggiorenne) in questione stabilisca la propria residenza e che abbia in tale unità la dimora abituale (e della propria famiglia).</p> <p>L'applicazione dell'aliquota ridotta è in ogni caso rapportata al periodo di residenza del parente utilizzatore. Nell'autocertificazione da presentare i contribuenti potranno indicare eventuali pertinenze cui applicare la stessa aliquota agevolata nei limiti previsti per le pertinenze dell'abitazione principale.</p>	<p>0,71%</p>
<p>Immobili concessi in locazione con contratto registrato a soggetti ivi residenti, a partire dalla data in cui il conduttore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica.</p>	<p>0,76%</p>
<p>Immobili concessi in locazione a soggetti residenti con contratto registrato e stipulato mediante l'Agenzia Sociale per la Casa, ai sensi degli Accordi territoriali definiti in sede locale, a partire dalla data in cui il conduttore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica;</p>	<p>0,60%</p>
<p>Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà, o di usufrutto, da anziani o disabili già residenti nel suddetto immobile, che debbano acquisire la residenza in istituti di ricovero o sanitari all'interno della ASL 4 territorialmente competente, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile destinato ad abitazione principale del nucleo familiare in Rapallo non risulti locata o data in comodato gratuito.</p>	<p>0,00%</p> <p>(tranne per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9)</p>
<p>Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, B, C1, C3 utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal soggetto passivo IMU; • concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a condizione che nella stessa il comodatario eserciti la propria attività lavorativa; • locate dal soggetto passivo per l'esercizio di tali attività ad un canone annuo non eccedente il massimo di quanto previsto dai valori di riferimento definiti dall'Osservatorio Immobiliare nell'ultimo semestre precedente l'anno d'imposta per ciascuna zona di riferimento. Nel caso il valore della zona non sia disponibile verrà presa a riferimento la media dei valori disponibili per zone contigue. 	<p>0,63%</p>
<p>Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, B, C1, C3 utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale non rientrante nelle casistiche previste per le aliquote agevolate di cui al punto precedente.</p>	<p>0,93%</p>
<p>Aliquota applicabile ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati ai sensi comma 751 L. 160/2019 (previa presentazione dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5-bis del D. L. 102/2013).</p>	<p>esenti</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133;</p>	<p>0,1%</p>
<p>Aliquota ordinaria per tutti gli immobili per i quali non è applicabile un'aliquota specifica richiamata nelle casistiche precedenti ed alle aree fabbricabili</p>	<p>1,06%</p>
<p>Terreni agricoli: esenti (ai sensi del comma 758 L. 160/2019).</p>	<p>Esenti</p>

B) Imposta il cui gettito è riservato interamente allo Stato per l'aliquota standard (0,76 per cento) e per la parte eccedente è riservato al Comune:

TIPOLOGIA	ALIQUTA IMU 2023
a) unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D2 a condizione che dette unità immobiliari rimangano aperte per almeno 9 mesi nell'anno; b) immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none">• direttamente dal soggetto passivo IMU;• concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a condizione che nella stessa il comodatario eserciti la propria attività lavorativa/istituzionale;• locate dal soggetto passivo per l'esercizio di tali attività ad un canone annuo non eccedente il massimo di quanto previsto dai valori di riferimento definiti dall'Osservatorio Immobiliare nell'ultimo semestre precedente l'anno d'imposta per ciascuna zona di riferimento. Nel caso il valore della zona non sia disponibile verrà presa a riferimento la media dei valori disponibili per zone contigue.	0,83%
Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D, purché utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale non rientrante nelle casistiche previste per le aliquote agevolate di cui ai punti a) e B) della sezione precedente.	0,93%
Aliquota ordinaria per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D per i quali non è applicabile un'aliquota specifica richiamata nelle casistiche precedenti (in quanto non utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale).	1,06%

Quindi successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, resi ed espressi dal Sindaco e n. 8 Consiglieri presenti (Alongi, Pellerano, Trucco, Rizzi, Campodonico, Mastrangelo, Ardito e Ricci)

Risultano assenti 8 Consiglieri Comunali (Candido / Brasey/ Proietto / Malerba / Fenelli / Tasso, De Benedetti e Mele)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Si dà atto infine, ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per la disciplina delle sedute del consiglio Comunale, che tutti gli interventi sono stati registrati su supporto magnetico .

A questo punto, il Presidente del Consiglio, avendo verificato l'avvenuto esaurimento della pratica dichiara di passare al punto successivo dell'ordine del giorno della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE (Avv. Mentore Campodonico)

IL VICE SEGRETARIO (Dott.ssa Anna Maria Drovandi)

Atto pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza seguito di opposizioni o reclami.

li,

L'IMPIEGATO INCARICATO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.

Diventata esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L'IMPIEGATO INCARICATO

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all'originale e si trasmette a:

Rapallo, li _____